

- Fatti e misfatti: viaggio nella trama della “sussistenza”, tra fatto storico, fatto giuridico, fatto disciplinare e fatto proporzionalmente rilevante ai fini del licenziamento -



Fatti e misfatti: viaggio nella trama della “sussistenza”, tra fatto storico, fatto giuridico, fatto disciplinare e fatto proporzionalmente rilevante ai fini del licenziamento

di F. Capurro - 26 Aprile 2024

Alcune recenti pronunce in materia di licenziamento per motivi disciplinari consentono di fare il punto sugli snodi interpretativi più delicati della materia.

1. L'insussistenza del fatto contestato e i profili della “materialità” e della “illiceità”

La prima pronuncia segnalata, Cass. 16 gennaio 2024 n. 1604 ord., affronta il tema dell'insussistenza del fatto contestato.

La nozione rileva ai fini dell'art. 18 comma 4, L. 300/1970, che ricollega la tutela reintegratoria attenuata al vizio di “insussistenza del fatto contestato” e dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, che ricollega analoga tecnica sanzionatoria all'“insussistenza del fatto materiale contestato”.

La specifica vicenda di causa trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice per mancato raggiungimento dei risultati attesi. La Corte territoriale aveva escluso che i fatti contestati integrassero un intento di sottrarsi scientemente all'integrale esecuzione delle prestazioni, poiché era emerso che la dipendente avesse compiuto quanto possibile per porsi nelle condizioni di eseguire le prestazioni, seguendo diligentemente il periodo di affiancamento con il “tutor”, richiedendo ausilio tra i colleghi e supporto tra i referenti esterni. Pertanto, quand'anche si potesse riconoscere nei fatti addebitati “un inadempimento nella sua materialità”, esso risultava comunque privo di quel necessario carattere di **illiceità disciplinare** indispensabile per giustificare un licenziamento. Né, secondo la Corte, sarebbe cambiata la prospettiva quand'anche si fosse potuto riconoscere nel comportamento della ricorrente “un inadempimento nella sua materialità”, posto che ai fini della tutela prevista dall'art. 18, 4 comma, L. 300/1970 rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto, evenienza che si dà nell'ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale nell'inadempimento.

In giurisprudenza, in merito alla disciplina art. 18, comma 4, L. 300/1970, merita di essere segnalata Cass. 28 maggio 2019 n. 14500 secondo la quale la nozione di insussistenza del fatto contestato comprende sia l'ipotesi del **fatto materiale** che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti **profili di illiceità**. Di interesse anche Trib. Roma 30 giugno 2017 est. Selmi che ha ritenuto illegittimo per l'irrelevanza disciplinare della condotta, il

c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167



- Aprile 2024 -

a cura di Filippo Capurro

in Rivista “Labor – Il lavoro nel diritto”

In questo mio studio pubblicato sulla Rivista “Labor – Il lavoro nel diritto”, affronto in chiave sistematica le tematiche relative al rilievo del **fatto oggetto della contestazione disciplinare** nei licenziamenti.

I **profili rilevanti** sono diversi e a più riprese interessati da importanti incursioni ricostruttive della giurisprudenza.

Dal file qui caricato è possibile scaricare le tre pronunce annotate.

Scarica l’articolo e le pronunce

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

